Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 28 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 280-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 28 NOVEMBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni dell'incorporato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità » effettuata il 15 novembre 1985, riguardante obbligazioni 6 % serie speciale « Export »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 13 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 13 % serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale; 10-13,50 % serie speciale garantite dallo Stato (1980 ÷ 1993).

(7085)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in dodicesima seduta comune, giovedì 30 gennaio 1986, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.

E' conseguentemente annullata, a seguito e per effetto della legge 22 novembre 1985, n. 655, concernente « Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura », la precedente convocazione della seduta comune del Parlamento, fissata per venerdì 20 dicembre 1985, alle ore 10.

Il Presidente della Camera dei deputati
IOTTI

(7173)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1985, n. **679**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 75;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia dell'età della Riforma e della Controriforma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1985
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1985, n. **680**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 22 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è inserito l'insegnamento di « diritto pubblico comparato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1985
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1985.

Individuazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, recante interventi in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Gli interventi di cui all'art. 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, si applicano nei comuni delle seguenti province:

Provincia di Alessandria

Alessandria
Arquata Scrivia
Isola Sant'Antonio
Mirabello Monferrato
Serravalle Scrivia

Provincia di Asti

Castagnole delle Lanze
Montiglio
Nizza Monferrato
Valfenera
Villafranca d'Asti

Provincia di Novara

Ameno
Arona
Baveno
Bellinzago Novarese
Bognanco
Bogogno
Bolzano Novarese
Borgolavezzaro
Borgomanero
Briga Novarese
Caltignaga
Cameri
Cannero Riviera
Cannobio
Casale Corte Cerro
Castelletto Sopra Ticino
Cerano
Comignago
Cressa
Cureggio
Domodossola
Druogno
Fontaneto d'Agogna
Galliate
Gattico
Ghemme
Gozzano
Gravellona Toce
Grignasco
L[illegible]a
Marano Ticino
Meina
Mergozzo
Mezzomerico
Miasino
Momo
Nebbiuno
Novara
Oleggio
Omegna
Orta San Giulio
Paruzzaro
Pella
Pettenasco
Prato Sesia
Premeno
Premosello Chiovenda
Quarna Sopra
Romagnano Sesia
Romentino
San Bernardino Verbano
San Maurizio D'Opaglio
San Pietro Mosezzo
Stresa
Suno
Terdobbiate
Trecate
Vaprio D'Agogna
Varallo Pombia
Verbania
Vicolungo
Villadossola

Provincia di Vercelli

Biella
Borgo Vercelli
Borgosesia
Breia
Crescentino
Gattinara
Lozzolo
Mosso Santa Maria
Pray Biellese
Riva Valdobbia
Roasio
Rovasenda
Sagliano Micca
Serravalle Sesia
Trivero
Valduggia
Varallo
Vercelli

Provincia di Bergamo

Tutti i comuni

Provincia di Brescia

Acquafredda
Adro
Alfianello
Angolo
Azzano Mella
Bagnolo Mella
Bassano Bresciano
Bedizzole
Berlingo
Bione
Borgo San Giacomo
Borgosatollo
Borno
Botticino
Bovezzo
Brandico
Braone
Breno
Brescia
Caino
Calcinato
Calvagese della Riviera
Calvisano
Capriano del Colle
Capriolo
Carpenedolo
Castegnato
Castelcovati
Castel Mella
Castenedolo
Casto
Castrezzato
Cazzago San Martino
Cellatica
Ceto
Chiari
Cigole
Cividate Camuno
Coccaglio
Collebeato
Cologne
Comezzano-Cizzago
Concesio
Corte Franca
Darfo
Dello
Desenzano del Garda
Erbusco
Esine
Flero
Gambara
Gardone Riviera
Gardone Val Trompia
Gavardo
Ghedi
Gottolengo
Gussago
Iseo
Isorella
Leno
Lodrino
Lograto
Lonato
Longhena
Lumezzane
Maclodio
Mairano
Malonno
Manerbio
Marcheno
Marone
Mazzano
Milzano
Moniga del Garda
Montichiari
Montirone
Mura
Muscoline
Nave
Niardo
Nuvolento
Nuvolera
Odolo
Offlaga

Ome
Orzinuovi
Orzivecchi
Ospitaletto
Ossimo
Paderno Franciacorta
Paitone
Palazzolo Sull'Oglio
Paratico
Passirano
Pavone del Mella
Pian Camuno
Piancogno
Pisogne
Pompiano
Poncarale
Pontevico
Pontoglio
Pozzolengo
Pralboino
Prevalle
Quinzano d'Oglio
Remedello
Rezzato
Roccafranca
Rodengo-Saiano
Roncadelle
Rovato
Rudiano
Sabbio Chiese
Sale Marasino
Salò
San Gervasio Bresciano
San Paolo
San Zeno Naviglio
Sarezzo
Tavernole sul Mella
Torbole Casaglia
Toscolano Maderno
Travagliato
Trenzano
Vallio
Verolanuova
Verolavecchia
Vestone
Vezza d'Oglio
Villa Carcina
Villanuova sul Clisi
Vobarno

Provincia di Como

Abbadia Lariana
Airuno
Albavilla
Albese con Cassano
Alzate Brianza
Anzano del Parco
Arosio
Barzago
Barzanò
Bellagio
Brivio
Bulciago
Cabiate
Cadorago
Calco
Cantù
Canzo
Capiago Intimiano
Carimate
Carugo
Casatenovo
Casnate con Bernate
Cassina Rizzardi
Castello di Brianza
Castelmarte
Costelnuovo Bozzente
Cavallasca
Cermenate
Cernusco Lombardone
Cirimido
Civate
Colico
Como
Consiglio di Rumo
Cremella
Dolzago
Domaso
Dongo
Ello
Erba
Fenegrò
Fino Mornasco
Garbagnate Monastero
Garlate
Gera Lario
Grandate
Gravedona
Guanzate
Imbersago
Inverigo
Lecco
Lenno
Locate Varesino
Lomazzo
Longone al Segrino
Lurago d'Erba
Mandello del Lario
Mariano Comense
Menaggio
Mezzegra
Missaglia
Molteno
Monguzzo
Monticello Brianza
Montorfano
Nibionno
Oggiono
Olgiate Molgora
Olginate
Oliveto Lario
Oltrona di San Mamette
Orsenigo
Osnago
Paderno d'Adda
Parè
Pasturo
Pescate
Pusiano
Robbiate
San Nazzaro Val Cavargna
Sant'Abbondio
Santa Maria Hoè
Santa Maria Rezzonico
Sirone
Solbiate
Tavernerio
Tremezzo
Turate
Uggiate Trevano
Valbrona
Valgreghentino
Valmadrera
Veniano
Verderio Inferiore
Verderio Superiore
Vertemate con Minopri
Viganò
Villa Guardia

Provincia di Cremona

Acquanegra Cremonese
Agnadello
Annicco
Bagnolo Cremasco
Bordolano
Camisano
Capergnanica
Cappella de' Picenardi
Capralba
Casalbuttano
Casaletto Vaprio
Casalmaggiore
Casteldidone
Castelleone
Castelverde
Cingia de' Botti
Crema
Cremona
Crotta d'Adda
Fiesco
Formigara
Gadesco Pieve Delmona
Genivolta
Grumello Cremonese
Gussola
Isola Dovarese
Izano
Malagnino
Martignana di Po
Monte Cremasco
Moscazzano
Offanengo
Ostiano
Paderno Ponchielli
Palazzo Pignano
Pandino
Persico Dosimo
Pescarolo ed Uniti
Piadena
Pianengo
Pieranica
Pieve S Giacomo
Pizzighettone
Quintano
Ricengo
Ripalta Cremasca
Rivarolo del Re
Rivolta d'Adda
Robecco d'Oglio
Romanengo
San Daniele Po
Scandolara Ravara
Sesto Cremonese
Solarolo Rainerio
Soncino
Soresina
Sospiro
Stagno Lombardo
Ticengo
Tornata
Torre de' Picenardi
Torricella del Pizzo
Trescore Cremasco
Trigolo
Vaiano Cremasco
Vailate
Vescovato

Provincia di Mantova

Acquanegra sul Chiese
Asola
Bagnolo San Vito
Bigarello
Borgo Forte
Bozzolo
Canneto sull'Oglio
Casalmoro
Casaloldo
Casalromano
Castelgoffredo
Castellucchio
Castiglione delle Stiviere
Cavriana
Commessaggio
Curtatone
Dosolo
Felonica
Gazoldo degli Ippoliti
Gazzuolo
Gonzaga
Goito
Guidizzolo
Mantova
Marcaria
Marmirolo
Medole
Moglia
Monzambano
Ostiglia

Pegognaga
Poggio Rusco
Pomponesco
Ponti sul Mincio
Porto Mantovano
Piubega
Quingentole
Redondesco
Revere
Rivarolo Mantovano
Rodigo
Roverbella
Sabbioneta
San Benedetto Po
San Giacomo delle Segnate
San Giorgio di Mantova
San Martino dall'Argine
Solferino
Sustinente
Suzzara
Viadana
Volta Mantovana

Provincia di Milano

Abbiategrasso
Agrate Brianza
Aicurzio
Albiate
Arcore
Arese
Arluno
Assago
Bareggio
Basiano
Basiglio
Bellusco
Bernate Ticino
Biassono
Boffalora Sopra Ticino
Bollate
Borgo San Giovanni
Bovisio-Masciago
Bresso
Briosco
Brugherio
Bubbiano
Buccinasco
Burago di Molgora
Buscate
Busnago
Bussero
Busto Garolfo
Canegrate
Caponago
Carate Brianza
Carpiano
Carugate
Casorezzo
Cassano d'Adda
Cassina de' Pecchi
Ceriano Laghetto
Cerro Maggiore
Cesano Maderno
Cogliate
Concorezzo
Cormano
Cornaredo
Cornate d'Adda
Cornegliano Laudense
Corno Giovine
Corsico
Cuggiono
Cusano Milanino
Dairago
Desio
Fombio
Garbagnate Milanese
Gessate
Giussano
Inveruno
Inzago
Lacchiarella
Lainate
Lazzate
Legnano
Lentate sul Seveso
Lesmo
Lissone
Locate di Triulzi
Lodi Vecchio
Macherio
Magenta
Magnago
Maleo
Marcallo con Casone
Marudo
Masate
Massalengo
Meda
Mediglia
Melzo
Milano
Monza
Muggiò
Nerviano
Nova Milanese
Novate Milanese
Opera
Ornago
Ospedaletto Lodigiano
Ossona
Ozzero
Paderno Dugnano
Pantigliate
Parabiago
Pero
Pessano con Bornago
Pioltello
Pozzo d'Adda
Pozzuolo Martesana
Renate
Rho
Robecco sul Naviglio
Roncello
Ronco Briantino
San Donato Milanese
San Giuliano Milanese
San Rocco al Porto
San Zenone al Lambro
San Vittore Olona
Sesto San Giovanni
Settala
Settimo Milanese
Seveso
Sovico
Tavazzano con Villavesco
Trezzano sul Naviglio
Trezzo sull'Adda
Tribiano
Truccazzano
Turbigo
Usmate Velate
Vanzago
Vaprio d'Adda
Varedo
Vedano al Lambro
Veduggio con Colzano
Verano Brianza
Vermezzo
Vignate
Villa Cortese
Villanova del Sillaro
Villasanta
Vimodrone
Zibido San Giacomo

Provincia di Pavia

Albaredo Arnaboldi
Albuzzano
Arena Po
Bagnaria
Bastida Pancarana
Borgo Priolo
Borgo San Siro
Bosnasco
Broni
Canevino
Casatisma
Casei Gerola
Casorate Primo
Casteggio
Castelnovetto
Cava Manara
Ceranova
Cervesina
Cigognola
Cilavegna
Confienza
Copiano
Corana
Corteolona
Cura Carpignano
Gambolò
Godiasco
Gropello Cairoli
Landriano
Marzano
Mezzanino
Miradolo Terme
Montebello della Battaglia
Mortara
Palestro
Parona
Pavia
Pieve Porto Morone
Pinarolo Po
Portalbera
Redavalle
Retorbido
Rivanazzano
Robbio Lomellina
San Martino Siccomario
Sannazzaro de' Burgondi
Santa Giulietta
Silvano Pietra
Sommo
Stradella
Torrazza Coste
Torre d'Isola
Valle Lomellina
Varzi
Vellezzo Bellini
Vidigulfo
Vigevano
Villanova d'Ardenghi
Villanterio
Voghera
Zavattarello
Zeme
Zerbolò

Provincia di Sondrio

Andalo Valtellino
Ardenno
Berbenno di Valtellina
Cercino
Chiavenna
Cosio Valtellino
Delebio
Dubino
Gordona
Grosio
Lanzada
Morbegno
Piantedo
Rogolo
Samolaco
Talamona
Traona

Provincia di Varese

Angera
Azzate
Barasso
Besnate
Brebbia
Brezzo di Bedero
Brunello
Busto Arsizio
Cadrezzate
Cairate
Cardano al Campo
Caronno Pertusella

Cassano Magnago
Castellanza
Castelseprio
Castiglione Olona
Cocquio-Trevisago
Comabbio
Fagnano Olona
Gallarate
Gavirate
Gazzada Schianno
Gemonio
Gerenzano
Gorla Maggiore
Induno Olona
Ispra
Lavena-Ponte Tresa
Laveno Mombello
Leggiuno
Lonate Ceppino
Lonate Pozzolo
Marnate
Mornago
Oggiona con Santo Stefano
Olgiate Olona
Origgio
Porto Valtravaglia
Samarate
Saronno
Sesto Calende
Solbiate Arno
Somma Lombardo
Solbiate Olona
Tradate
Uboldo
Varese
Venegono Inferiore
Venegono Superiore
Vergiate

Provincia di Belluno

Alano di Piave
Arsiè
Feltre
Fonzaso
Pedavena
Sedico
Trichiana

Provincia di Padova

Baone
Cittadella
Este
Monselice
Piove di Sacco
San Martino di Lupari

Provincia di Treviso

Breda di Piave
Cappella Maggiore
Carbonera
Casier
Castelfranco Veneto
Cavaso del Tomba
Cessalto
Codognè
Colle Umberto
Conegliano
Cordignano
Cornuda
Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Fontanelle
Fonte
Gaiarine
Godega di Sant'Urbano
Istrana
Mansuè
Mareno di Piave
Maser
Meduna di Livenza
Miane
Mogliano Veneto
Monastier di Treviso
Montebelluna
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Ormelle
Paderno del Grappa
Paese
Pederobba
Pieve di Soligo
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Quinto di Treviso
Resana
Roncade
San Biagio di Callalta
San Fior
San Pietro di Feletto
Santa Lucia di Piave
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
Sernaglia della Battaglia
Susegana
Tarzo
Trevignano
Treviso
Valdobbiadene
Vedelago
Vidor
Villorba
Vittorio Veneto
Volpago del Montello

Provincia di Venezia

Campagna Lupia
Camponogara
Caorle
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Concordia Sagittaria
Eraclea
Fossalta di Portogruaro
Iesolo
Marcon
Martellago
Meolo
Mira
Mirano
Musile di Piave
Noale
Pianiga
Portogruaro
Quarto d'Altino
Salzano
San Donà di Piave
San Michele al Tagliamento (fraz. Bibione)
Santa Maria di Sala
Scorzè
Spinea
Venezia

Provincia di Verona

Arcole
Bardolino
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Bosco Chiesanuova
Bovolone
Bussolengo
Caprino Veronese
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Cazzano di Tramigna
Cerea
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Concamarise
Costermano
Grezzana
Marano di Valpolicella
Montecchia di Crosara
Monteforte d'Alpone
Nogara
Oppeano
Pastrengo
Povegliano Veronese
Roveredo di Guà
Salizzole
San Bonifacio
San Giovanni Ilarione
San Giovanni Lupatoto
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Valeggio sul Mincio
Vestenanuova
Vigasio
Zimella
Verona

Provincia di Vicenza

Altavilla Vicentina
Arcugnano
Arsiero
Arzignano
Barbarano Vicentino
Bassano del Grappa
Bolzano Vicentino
Breganze
Brendola
Brogliano
Caldogno
Campiglia dei Berici
Carrè
Cartigliano
Cassola
Castegnero
Castelgomberto
Chiampo
Chiuppano
Cogollo del Cengio
Cornedo Vicentino
Costabissara
Creazzo
Dueville
Fara Vicentino
Gambellara
Grancona
Grisignano di Zocco
Grumolo delle Abbadesse
Isola Vicentina
Longare
Lonigo
Lugo di Vicenza
Malo
Marano Vicentino
Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Montecchio Precalcino
Monte di Malo
Montegalda
Monteviale
Monticello Conte Otto
Montorso Vicentino
Nanto
Nogarole Vicentino
Nove
Noventa Vicentina
Pianezze
Piovene Rocchette
Romano d'Ezzelino
Rosà
Rossano Veneto
Sandrigo
San Pietro Mussolino
Santorso
San Vito di Leguzzano
Sarcedo
Schiavon
Schio

Sossano
Sovizzo
Tezze sul Brenta
Thiene
Torrebelvicino
Torri di Quartesolo
Trissino
Valdagno
Valdastico
Valli del Pasubio
Valstagna
Vicenza
Villaverla
Zanè
Zugliano

Provincia di Genova

Arenzano
Avegno
Borzonasca
Casella
Coreglia Ligure
Davagna
Genova
Isola del Cantone
Lumarzo
Nè
Rapallo
San Colombano Certenoli
Sant'Olcese (fraz. Manesseno)
Sestri Levante
Sori

Provincia di Imperia

Camporosso
Castellaro
Chiusavecchia
Diano Marina
Riva Ligure
San Lorenzo al Mare

Provincia di La Spezia

Ameglia
Arcola
Beverino
Bolano
Borghetto di Vara
Brugnato
Castelnuovo Magra
Follo
La Spezia
Maissana
Ortonovo
Riccò del Golfo di Spezia
Santo Stefano di Magra
Sarzana
Vezzano Ligure

Provincia di Savona

Albissola Marina
Albisola Superiore
Cairo Montenotte
Celle Ligure
Quiliano
Savona
Stella
Vado Ligure
Varazze

Provincia di Bologna

Anzola dell'Emilia
Bazzano
Bentivoglio
Bologna
Budrio
Calderara di Reno
Casalecchio di Reno
Casal Fiumanese
Castello D'Argile
Castel di Casio
Castel Guelfo
Castel Maggiore
Castel S. Pietro Terme
Castenaso
Castiglione de' Pepoli
Crespellano
Crevalcore
Gaggio Montano
Granaglione
Granarolo dell'Emilia
Imola
Loiano
Malalbergo
Marzabotto
Molinella
Monghidoro
Monterenzio
Monte S. Pietro
Monteveglio
Monzuno
Mordano
Ozzano dell'Emilia
Pianoro
Pieve di Cento
Porretta Terme
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
San Lazzaro di Savena
San Pietro in Casale
Sasso Marconi
Savigno
Vergato
Zola Predosa

Provincia di Ferrara

Tutti i comuni

Provincia di Forlì

Bagno di Romagna
Bellaria Igea Marina
Borghi
Cattolica
Cesenatico
Forlì
Gatteo
Longiano
Poggio Berni
Riccione
Rimini
San Giovanni in Marignano
San Mauro Pascoli
Sarsina
Sogliano al Rubicone
Verucchio

Provincia di Modena

Tutti i comuni

Provincia di Parma

Albareto
Bedonia
Berceto
Busseto
Calestano
Collecchio
Colorno
Corniglio
Felino
Fidenza
Fontanellato
Fontevivo
Fornovo di Taro
Langhirano
Medesano
Mezzani
Montechiarugolo
Noceto
Parma
Pellegrino Parmense
Polesine Parmense
Roccabianca
Salsomaggiore Terme
San Secondo Parmense
Sissa
Solignano
Soragna
Sorbolo
Tizzano Val Parma
Torrile
Traversetolo
Trecasali
Varano de' Melegari
Zibello

Provincia di Piacenza

Bettola
Bobbio
Caorso
Carpaneto Piacentino
Castelvetro Piacentino
Cerignale
Corte Brugnatella
Cortemaggiore
Farini D'Olmo
Ferriere
Fiorenzuola D'Arda
Gossolengo
Gragnano Trebbiense
Gropparello
Monticelli D'Ongina
Morfasso
Nibbiano
Ottone
Pecorara
Piacenza
Piozzano
Podenzano
Ponte dell'Olio
Pontenure
Rivergaro
Rottofreno
San Giorgio Piacentino
Sarmato
Travo
Vernasca
Villanova sull'Arda
Zerba
Ziano Piacentino

Provincia di Reggio Emilia

Baiso
Bibbiano
Boretto
Brescello
Cadelbosco di Sopra
Campagnola Emilia
Campegine
Carpineti
Casalgrande
Castellarano
Castelnovo di Sotto
Castelnovo ne' Monti
Collagna
Correggio
Fabbrico
Gualtieri
Guastalla
Ligonchio
Luzzara
Novellara
Poviglio
Ramiseto
Reggiolo
Reggio Emilia
Rio Saliceto
Rolo
Rubiera
San Martino in Rio

San Polo D'Enza
Sant'Ilario D'Enza
Scandiano
Toano
Vetto
Vezzano sul Crostolo
Viano
Villa Minozzo

Provincia di Ravenna

Tutti i comuni

Provincia di Ascoli Piceno

Altidona
Campofilone
Cupra Marittima
Fermo
Grottammare
Massignano
Pedaso
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
Ripatransone
San Benedetto del Tronto

Provincia di Macerata

Belforte del Chienti
Caldarola
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche
Esanatoglia
Gualdo
Matelica
Mogliano
Monte San Martino
Pieve Torina
San Severino Marche
Sefro
Tolentino

Provincia di Pesaro

Acqualagna
Belforte all'Isauro
Cagli
Cartoceto
Colbordolo
Fano
Fermignano
Macerata Feltria
Mombaroccio
Mondavio
Mondolfo
Montecalvo in Foglia
Montelabbate
Peglio
Pergola
Pesaro
Saltara
San Leo
Sant'Angelo in Lizzola
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Tavoleto
Urbino

Provincia di Arezzo

Arezzo
Bibbiena
Castel San Niccolò
Cavriglia
Chiusi della Verna
Civitella in Val di Chiana
Cortona
Foiano della Chiana
Loro Ciuffenna
Lucignano
Poppi
San Giovanni Valdarno
Sansepolcro
Terranuova Bracciolini

Provincia di Firenze

Tutti i comuni

Provincia di Lucca

Barga
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Gallicano
Minucciano
Molazzana
Montecarlo
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Sillano
Stazzema
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Collemandina

Provincia di Massa-Carrara

Tutti i comuni

Provincia di Pisa

Calci
Capannoli
Castellina Marittima
Montescudaio
Monteverdi Marittimo
Peccioli
Pisa
Ponsacco
San Giuliano Terme
Terricciola

Provincia di Pistoia

Agliana
Buggiano
Marliana
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montale
Pescia
Pistoia
Ponte Buggianese
Quarrata
San Marcello Pistoiese
Uzzano

Provincia di Siena

Abbadia San Salvatore
Asciano
Buonconvento
Castellina in Chianti
Castiglione D'Orcia
Cetona
Chianciano Terme
Chiusdino
Colle di Val D'Elsa
Gaiole in Chianti
Montalcino
Montepulciano
Monteriggioni
Monteroni D'Arbia
Piancastagnaio
Poggibonsi
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
Rapolano Terme
San Casciano dei Bagni
San Gimignano
San Quirico D'Orcia
Sarteano
Siena
Sinalunga
Sovicille
Torrita di Siena
Trequanda

Provincia di Perugia

Assisi
Bastia
Cannara
Castiglione del Lago
Città della Pieve
Città di Castello
Costacciaro
Foligno
Giano dell'Umbria
Gualdo Tadino
Gubbio
Marsciano
Montefalco
Montone
Nocera Umbra
Norcia
Passignano sul Trasimeno
Perugia
Spoleto
Trevi
Valfabbrica

Provincia di Terni

Calvi dell'Umbria
Guardea
Lugnano in Teverina
Polino
Stroncone

Provincia di Rieti

Cittaducale
Rieti

Provincia di Roma

Artena
Capena
Ciampino
Civitavecchia
Colleferro
Gallicano nel Lazio
Labico
Ladispoli
Lariano
Marino
Nazzano
Nemi
Rignano Flaminio
Rocca Priora
Roma (località Giardinetti)
Santa Marinella
Segni
Subiaco
Torrita Tiberina
Valmontone
Zagarolo

Provincia di Chieti

Carunchio
Casacanditella
Casalbordino
Civitella Messer Raimondo
Lentella
Roccascalegna
Rosello
San Giovanni Lipioni
Taranta Peligna
Vasto

Provincia di Pescara

Civitaquana
Spoltore

Provincia di Isernia

Monteroduni

Provincia di Benevento

Tutti i comuni

Provincia di Brindisi

Francavilla Fontana

Provincia di Foggia

Trinitapoli

Provincia di Matera

Tutti i comuni

Provincia di Cosenza

Figline Vegliaturo
Cosenza
Tarsia

Provincia di Reggio Calabria

Calanna
Cardeto
Montebello Jonico
Portigliola
Santo Stefano in Aspromonte
Scilla

Provincia di Agrigento

Licata

Provincia di Caltanissetta

Butera
Delia
Gela
Mazzarino
Niscemi
Riesi

Provincia di Catania

Aci Bonaccorsi
Aci Castello
Aci Catena
Acireale
Aci Sant'Antonio
Adrano
Belpasso
Biancavilla
Bronte
Calatabiano
Caltagirone
Camporotondo Etneo
Castel di Iudica
Catania
Fiumefreddo di Sicilia
Grammichele
Maniace
Militello in Val di Catania
Motta Sant'Anastasia
Paternò
Ramacca
Riposto
San Cono
San Michele di Ganzaria
Santa Maria di Licodia
Santa Venerina
Scordia
Valverde
Vizzini
Zafferana Etnea

Provincia di Enna

Assoro
Valguarnera Caropepe

Provincia di Messina

Acquedolci
Barcellona Pozzo di Gotto
Capri Leone
Castroreale
Meri
Milazzo
Mirto
Moio Alcantara
Montalbano Elicona
Motta Camastra
Naso
Nizza di Sicilia
Oliveri
Pace del Mela
Patti
Roccalumera
San Filippo del Mela
San Pier Niceto
Furci Siculo
Giardini
Librizzi
Lipari
San Piero Patti
San Salvatore di Fitalia
Sant'Alessio Siculo
Sant'Angelo di Brolo
Savoca
Scaletta Zanclea
Spadafora
Taormina
Torregrotta
Ucria
Valdina
Venetico
Villafranca Tirrena
Torrenova

Provincia di Ragusa

Modica
Monterosso Almo
Ragusa

Provincia di Siracusa

Augusta
Francofonte
Melilli
Noto
Siracusa

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1985
Registro n. 14 *Industria, foglio n.* 128

NOTE

Il testo dell'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 (in (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1985), è il seguente:

« Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire cinque milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subìti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi ».

(7119)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1985.

Rettifica agli articoli 59, 105 e 108 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1985 concernente deroghe al divieto di assunzioni per il personale degli enti pubblici, previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare deroghe al blocco delle assunzioni in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 6 settembre 1985), con il quale gli enti pubblici sono stati autorizzati ad assumere personale in deroga al blocco previsto dalla legge finanziaria per il 1985;

Considerato che sono stati riscontrati alcuni errori materiali ed alcune inesattezze nel citato decreto relativi alle autorizzazioni concesse al Comitato olimpico nazionale italiano, all'Istituto sperimentale per l'olivicoltura e all'Istituto sperimentale per la patologia vegetale e considerato altresì che tali enti hanno chiesto di apportare le necessarie modifiche al fine di una corretta esecuzione di quanto a suo tempo richiesto;

Visto che i predetti errori materiali e inesattezze riguardano gli articoli 59, 105 e 108 del decreto presidenziale sopra richiamato;

Riconosciuta la necessità di modificare i predetti articoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato nelle premesse, all'art. 59, dove è scritto « Il Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzato ad assumere presso le Federazioni sportive nazionali centosettantatre unità di personale così distinte: tre medici sportivi, un tecnico di laboratorio, quindici giornalisti, trentanove tecnici per l'elaborazione dati, quarantotto addetti tecnici, sei addetti alle relazioni internazionali, tre addetti al controllo apparecchiature sportive, cinquantacinque impiegati esecutivi, tre psicologi » leggasi « Le federazioni sportive nazionali del CONI sono autorizzate ad assumere con rapporto di diritto privato, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e con l'osservanza delle apposite direttive adottate dal CONI, i seguenti contingenti di personale: tre medici sportivi, un tecnico di laboratorio, quindici giornalisti - addetti stampa - pubbliche relazioni, trentanove tecnici per la elaborazione dati e gestione computers, quarantotto addetti tecnici per le commissioni sportive, sei addetti alle relazioni internazionali (con particolare conoscenza delle lingue estere), tre addetti al controllo ed alla manutenzione di materiali ed apparecchiature sportive, cinquantacinque impiegati esecutivi per gli organi periferici, tre psicologi esperti in psicologia dello sport ».

All'art. 105, dove è scritto « L'Istituto sperimentale per l'olivicoltura è autorizzato ad assumere un operaio agricolo per 550 giornate lavorative » leggasi « L'Istituto sperimentale per l'olivicoltura è autorizzato ad assumere un operaio agricolo specializzato a tempo indeterminato e manodopera agricola stagionale temporanea per 550 giornate lavorative ».

All'art. 108, dove è scritto « L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale è autorizzato ad assumere quattro operai agricoli a tempo determinato, manodopera agricola stagionale per 871 giornate lavorative ed un impiegato amministrativo esecutivo per due turni trimestrali » leggasi « L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale è autorizzato ad assumere quattro operai agricoli a tempo indeterminato, manodopera agricola stagionale per 871 giornate lavorative ed un impiegato amministrativo esecutivo per due turni trimestrali ».

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1985
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 89

(7174)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 luglio 1985.

Concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, recante interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985;

Visti, in particolare, i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 9 predetto, concernenti la concessione e l'erogazione di contributi in conto interessi secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che il Ministro del tesoro con decreto ministeriale 10 giugno 1985, n. 142348, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1985, registro n. 20, foglio 318, ha disposto l'assegnazione al cap. 7545: « Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale » degli stanziamenti da destinare alla concessione dei contributi anzidetti;

Visto che le somme assegnate al predetto cap. 7545 sono destinate alla contabilità speciale intestata al Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale;

Considerato che, in base al terzo comma del più volte citato art. 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Sono ammissibili al contributo in conto interessi di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198:

a) le imprese, individuali e sociali, industriali, commerciali, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi meno di trecento dipendenti, nonché le imprese artigiane, aventi impianti che risultino danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, ubicati nei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198;

b) le imprese industriali e commerciali, aventi meno di trecento dipendenti, nonché le imprese artigiane, aventi impianti che risultino danneggiati dall'alluvione del 26 febbraio 1984, ubicati nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Art. 2.

Spese agevolabili - Valutazione dei danni

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per opere murarie, attrezzature, macchinari e scorte, al fine di riattivare, riparare o ricostruire gli impianti danneggiati o distrutti. Le spese agevolabili per scorte non possono superare il 40 per cento dei restanti investimenti.

2. L'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare devono risultare da apposita perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici.

Art. 3.

Finanziamenti - Contributi

1. Per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente art. 2, gli istituti di credito a medio termine di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono concedere finanziamenti agevolati ad un tasso pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto.

2. La misura dei predetti finanziamenti non può superare l'ammontare del danno determinato ai sensi del precedente art. 2. La durata dei finanziamenti è fissata in cinque anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a diciotto mesi.

3. Al fine di porre gli istituti in condizione di applicare il tasso di interesse di cui al precedente comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concede con proprio decreto agli istituti stessi un contributo semestrale, posticipato, costante, commisurato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento e la rata di ammortamento calcolata al tasso agevolato pari al 25 per cento del tasso di riferimento medesimo. Per i periodi di utilizzo e preammortamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il contributo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato, definiti come sopra.

Art. 4.

Domanda di concessione e procedura

1. La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli istituti di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del presente decreto. L'istituto di credito, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento e dopo avere deliberato il finanziamento stesso, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato istanza di concessione del contributo in conto interessi, inviando le notizie e la documentazione indicate nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto. Ogni istanza di concessione del contributo deve essere relativa ad un solo impianto.

2. Le imprese che realizzino progetti con investimenti globali superiori ai due miliardi, contestualmente alla domanda di finanziamento all'istituto di credito a medio termine, devono presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, Segreteria del CIPI, una richiesta di autorizzazione alla realizzazione dei progetti di investimenti previsti, sulla base del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 11 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1977).

3. Il contributo in conto interessi è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dell'istituto di credito, a fronte dell'integrale realizzazione degli investimenti e della erogazione a saldo del finanziamento.

4. I contratti di finanziamento a tasso ordinario stipulati dagli istituti di cui al precedente art. 3 per le finalità di cui all'art. 2 possono essere modificati, con appositi atti notori, per il conseguimento delle agevolazioni previste dal presente decreto. Per tali operazioni il contributo può essere concesso a valere sul debito residuo esistente alla data dell'atto modificativo.

Art. 5.

Divieto di cumulo - Restituzione del contributo

1. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti pubblici, per lo stesso titolo.

2. Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito maggiorato di un interesse pari al costo di provvista fissato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, cap. 3600.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le relative procedure, sempreché compatibili con l'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. I contributi saranno erogati con ordinativi emessi a carico della contabilità speciale intestata al « Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale », autorizzata dal quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. La predetta contabilità speciale è aperta presso la tesoreria provinciale di Roma con il numero 1274.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1985
Registro n. 12 Industria, foglio n. 221

ALLEGATO *A*

MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 9, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

L'istituto di credito a medio termine, deliberata la concessione del finanziamento, invia i seguenti atti e documenti:

1) domanda dell'istituto intesa ad ottenere la concessione del contributo ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, indirizzata a:

« *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III* - 00187 ROMA »

e recante i seguenti dati:

denominazione e sede dell'impresa;
ubicazione dell'impianto danneggiato;
attività esercitata;
importo del finanziamento concesso;

2) domanda di finanziamento presentata dall'impresa, completa del timbro di ricezione dell'istituto di credito a medio termine, in copia dichiarata conforme all'originale dall'istituto medesimo;

3) estratto di deliberazione, recante le condizioni e le modalità di concessione del finanziamento, sottoscritta dall'istituto suddetto;

4) una relazione illustrante:

a) le finalità dell'iniziativa;

b) le opere e gli impianti oggetto dell'intervento con allegato elenco analitico delle spese sostenute e/o previste;

5) perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare;

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il nesso causale tra gli eventi calamitosi, con precisazione della natura degli stessi e del mese in cui si sono verificati, ed i danni subiti;

7) certificato di iscrizione nel registro delle ditte rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede l'impianto danneggiato;

8) certificato o certificati di iscrizione all'INPS, con indicazione del numero complessivo dei dipendenti dell'impresa e settore di inquadramento. In alternativa, per le imprese senza dipendenti, può essere presentato atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare ai sensi della legge 18 aprile 1968, n. 15, attestante che l'impresa non ha dipendenti e che i versamenti dei contributi obbligatori sono stati regolarmente effettuati;

9) modulo notizie (il cui esemplare è allegato) debitamente compilato e sottoscritto.

MODULO NOTIZIE

Legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 9, commi secondo, terzo e quarto, riguardante interventi per i danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche.

Le notizie raccolte in questo modulo, desunte dalla documentazione prodotta dall'impresa, sono rigorosamente riservate; le stesse potranno anche essere usate per fini statistici, senza alcun riferimento a casi singoli.

E' necessario rispondere in modo chiaro ed esauriente a tutte le domande; nel caso di mancata od incompleta risposta non si potrà dare corso all'istruttoria.

. . . . posizione pratica (riservata al MICA)

. . . . . . (timbro istituto)

1) Impresa:

a) industriale ( )
b) commerciale ( )
c) alberghiera ( )
d) turistica ( )
e) della pesca ( )

2) Denominazione dell'impresa . . .
3) Natura giuridica . .
4) Oggetto sociale . . . .
5) Attività esercitata nell'impianto danneggiato
6) Sede legale (indirizzo) . .
7) Ubicazione impianto danneggiato (indirizzo) .
8) Ubicazione degli altri impianti (precisare se trattasi di stabilimenti, esercizi commerciali, alberghi, ecc.)
. . . . .
9) Numero dipendenti impianto danneggiato
10) Numero complessivo dipendenti impresa .
11) Ammontare danni subiti L. .
(come da perizia . . .)
12) Programma di spese:
a) opere murarie . . . L.
b) macchinari e attrezzature . »
c) automezzi . . »
d) scorte . »
e) altre »

f) totale . . L.
13) Evento dannoso . . . .
14) Finanziamento:
a) domanda di finanziamento del . .
b) finanziamento di L. . . . deliberato il . per anni cinque;
c) stipulato il . . dal tasso del
15) Altri finanziamenti agevolati o contributi ottenuti o richiesti a copertura parziale o totale del medesimo programma di spese . . .
. .
16) Note . . . . .
. . . .

Data, .

Firma . . . .

NOTE

Il testo dell'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è riportato nelle note al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 1985, in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

(7120)

DECRETO 23 luglio 1985.

Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, concernente provvidenze a favore delle imprese danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità;

Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, recante interventi per i danni causati dall'alluvione del 26 febbraio 1984 e dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985;

Visto l'art. 9, comma terzo, della suddetta legge 13 maggio 1985, n. 198, in base al quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e procedure per la concessione e la erogazione delle provvidenze;

Considerato che il Ministro del tesoro, con propri provvedimenti, impartirà le necessarie istruzioni per l'applicazione delle provvidenze di propria competenza previste dal citato decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, modificato dall'art. 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n. 198:

a) le imprese, individuali e sociali, industriali, commerciali, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi meno di trecento dipendenti, nonché le imprese artigiane, aventi impianti che risultino danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, ubicati nei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198;

b) le imprese industriali e commerciali, aventi meno di trecento dipendenti, nonché le imprese artigiane, aventi impianti che risultino danneggiati dall'alluvione del 26 febbraio 1984, ubicati nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Art. 2.

Spese agevolabili - Contributi

1. Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per opere murarie, attrezzature, macchinari e scorte, al fine di riattivare, riparare o ricostruire gli impianti danneggiati o distrutti. Le spese agevolabili per scorte non possono superare il 40 per cento delle restanti spese.

2. Nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni, il contributo può essere concesso nella misura del 90% del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 5 milioni. Qualora il danno accertato superi l'importo di lire 25 milioni il contributo a fondo perduto non può essere concesso.

3. L'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare devono risultare da apposita perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici.

Art. 3.

Domande di concessione e procedura

1. Le domande di ammissione al contributo debbono essere redatte dalle imprese in carta legale secondo lo schema allegato (allegato *A*), che fa parte integrante del presente decreto, corredate della documentazione nello stesso indicata, e trasmesse alle prefetture competenti per territorio, entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i comuni danneggiati, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 115.

2. Le prefetture, sentite le commissioni di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, accertano i danni e, con apposito decreto, ne indicano l'ammontare, determinano l'importo del contributo e provvedono alla concessione dello stesso.

Art. 4.

Erogazione del contributo

I contributi a fondo perduto sono erogati alle imprese dalle prefetture, con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i suddetti pagamenti le prefetture richiedono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le somme occorrenti che vengono somministrate con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati ai prefetti. Restano invariati per i prefetti gli obblighi relativi alla rendicontazione trimestrale secondo le norme vigenti di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Revoca del contributo - Divieto di cumulo

I contributi a fondo perduto non sono cumulabili con altre provvidenze disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti pubblici. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il prefetto dispone la restituzione del contributo concesso maggiorato degli interessi pari al costo di provvista riconosciuto dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di concessione prefettizio. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, cap. 3600.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1985
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 220

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DOMANDA

in carta legale, di concessione del contributo a fondo perduto

Luogo e data . . . .

Alla prefettura di .

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1980, N. 826, MODIFICATO DALL'ART. 9, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

La ditta sottoscritta . . .
esercente l'attività di . . . con sede legale in . . (provincia di . . .)
via . . e impianto (stabilimento, esercizio commerciale, magazzino, ecc.) in
(provincia di . .) via .
tel. . . domicilio fiscale in .
codice fiscale .

1. *Chiede*

la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, modificato dall'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, per la riattivazione e/o riparazione e/o ricostruzione del suddetto impianto.

2. *Dichiara*

di non aver usufruito né di aver intenzione di usufruire, per lo stesso titolo, delle altre provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, nonché del finanziamento agevolato di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. *Allega*

a) perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente la indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'impresa, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante l'esistenza del nesso causale tra gli eventi calamitosi dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 e i danni verificatisi;

c) fatture rilasciate da fornitori comprovanti l'avvenuta riparazione dei danni (fermo restando l'obbligo delle imprese di esibire, su richiesta della commissione di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, inventari, registri di carico e scarico, situazione di magazzino, ecc. per dimostrare la preesistenza dei beni distrutti o danneggiati);

d) certificato di iscrizione nel registro delle ditte rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede l'impianto danneggiato, in data non anteriore a trenta giorni dalla domanda di contributo;

e) certificato di iscrizione all'INPS, con indicazione del numero dei dipendenti e del settore di inquadramento, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dalla domanda di contributo;

f) certificato di vigenza del competente tribunale, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dalla domanda di contributo.

La sottoscritta dichiara che quanto è contenuto nella presente domanda è vero e reale.

Timbro della ditta

Legale rappresentante
Nome . . . .
Cognome .
Posizione nella ditta .
Firma

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è riportato nelle note al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 1985, in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

— Le provvidenze di competenza del Ministero del tesoro sono quelle previste all'articolo 3 (finanziamenti agevolati con la garanzia sussidiaria dello Stato) e all'articolo 5 (contributi fino al 20% del danno) della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Nota all'art. 1, *primo comma*:

Il testo dell'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, combinato con il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è il seguente:

« Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90% del danno accertato e non superiore comunque a lire 5 milioni ».

Nota all'art. 3, *primo comma*:

L'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, fissa il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la presentazione delle domande di provvidenze alle prefetture.

Nota all'art. 3, *secondo comma*:

L'art. 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, stabilisce che la commissione esaminatrice delle domande di provvidenze « ... è presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed è composta dal direttore provinciale del tesoro, dal presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti ».

Nota all'art. 5:

L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente « Disciplina del credito agevolato al settore industriale », prevede:

« *Determinazione del tasso di riferimento.* — Il tasso di riferimento e le variazioni automatiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il tasso di riferimento si modifica automaticamente e periodicamente in connessione con la variazione del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Se detta variazione risulta superiore al 20 per cento il Ministro del tesoro modificherà, con le predette modalità, la misura dei tassi agevolati proporzionalmente nelle diverse zone ».

(7121)

DECRETO 5 novembre 1985.

Autorizzazione per la S.p.a. La Fondiaria, in Firenze, ad utilizzare tassi di premio puro per tutte le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai dipendenti della C.A.R.D. S.p.a., Geas assicurazioni S.p.a. e La Terra S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 20 aprile 1985 della società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare tassi di premio puro per polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai dipendenti della C.A.R.D. S.p.a., Geas assicurazioni S.p.a. e La Terra S.p.a.;

Vista la nota in data 17 settembre 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, è autorizzata ad utilizzare i tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per tutte le polizze di assicurazione sulla vita stipulate dai dipendenti della C.A.R.D. S.p.a., Geas assicurazioni S.p.a. e La Terra S.p.a., sempreché i contratti emessi soddisfino le condizioni di seguito elencate:

in caso di cessazione dal servizio prima del compimento del sessantesimo anno per impiegati non dirigenti o del sessantacinquesimo anno per impiegati dirigenti, il dipendente potrà mantenere in vigore la propria polizza alle normali condizioni di tariffa;

quando il dipendente cesserà dal servizio per quietanza, senza peraltro prestare la sua opera ad altra impresa anche non assicuratrice, la polizza continuerà ad avere effetto fino alla sua naturale estinzione, previa continuazione del pagamento dei premi puri inizialmente pattuiti;

nel caso di una modifica della partecipazione de « La Fondiaria S.p.a. » al capitale della società controllata, che comporti la perdita del controllo, per le polizze in essere che godono delle presenti agevolazioni sarà consentita la prosecuzione previo pagamento del corrispondente premio di tariffa;

il valore di riscatto che verrà concesso dopo il pagamento di almeno una annualità di premio, sarà pari alla riserva matematica maturata al momento dell'operazione.

Roma, addì 5 novembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(7098)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 novembre 1985.

Determinazione del sovraccanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovraccanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della misura del suddetto sovraccanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1981, n. 1488 e 26 novembre 1983, n. 2561 (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981 e n. 330 del 1° dicembre 1983) con i quali la misura del sovraccanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983 in L. 6.052 e dal 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985 in L. 8.031 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconociuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 25010 del 7 novembre 1985 dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo ottobre 1983-ottobre 1985 è + 18,3 (più diciotto virgola tre);

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovraccanone è da elevare da L. 8.031 a L. 9.500 per ogni kW di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987;

Decreta:

La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modi-

ficazioni, dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987 a L. 9.500 (novemilacinquecento) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, addì 19 novembre 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

(7145)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 novembre 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 8 novembre 1984 recante criteri e modalità per la concessione di una indennità a favore dei produttori che intendano abbandonare definitivamente la produzione lattiera, in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1984) con il quale sono stati determinati criteri e modalità per la concessione di una indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare la produzione lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera *a*), del regolamento CEE n. 857/84;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984), 12 febbraio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985), 4 aprile 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 10 aprile 1985) e 7 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1985) con i quali sono state apportate integrazioni e modificazioni al sopra citato decreto ministeriale 8 novembre 1984, ivi compresa la proroga del termine ultimo per l'abbattimento del bestiame bovino da latte al 30 novembre 1985;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto 20 dicembre 1984 che prevedeva la possibilità per le regioni e le province autonome di stabilire, entro il 20 gennaio 1985, criteri di priorità per la graduazione delle domande di indennizzo;

Considerato che per assicurare la prosecuzione della azione già iniziata è necessario prolungare il termine ultimo per l'abbattimento dei capi bovini da latte fino al 28 febbraio 1986 e prevedere che le regioni e le province autonome possano fissare un termine antecedente a quello previsto a livello nazionale in maniera da avere un quadro preciso sulle possibilità di riesaminare le domande a suo tempo presentate;

Considerato inoltre che è opportuno prevedere che le regioni e le province autonome possano riconsiderare i propri criteri di priorità per l'accoglimento delle domande di indennizzo per consentire l'esame e la valutazione delle domande medesime in relazione ad una migliore utilizzazione delle disponibilità finanziarie ad esse destinate;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 novembre 1985, previsto dal terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 novembre 1984, è prorogato al 28 febbraio 1986.

Le regioni e le province autonome, con propria delibera, possono fissare per le domande già favorevolmente istruite, un termine antecedente a quello del 28 febbraio 1986 previsto nel precedente comma.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome possono, con propria deliberazione, rivedere i criteri di priorità, già stabiliti ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 dicembre 1984, per la graduazione delle domande di indennizzo.

Art. 3.

Il termine del 30 aprile 1985 previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 novembre 1984, modificato con decreto ministeriale 4 aprile 1985, è ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1986 per le domande già presentate entro il termine previsto dal secondo comma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 8 novembre 1984, e riesaminate sulla base dei nuovi criteri di priorità che le regioni e le province autonome potranno stabilire ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

Il termine del 30 aprile 1985 previsto dal primo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 novembre 1984, modificato con decreto ministeriale 4 aprile 1985, è ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1986 per le domande favorevolmente istruite ai sensi del precedente art. 3.

Art. 5.

Le regioni e le province autonome faranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro dieci giorni dall'adozione, le delibere previste nei precedenti articoli 1 e 2.

Roma, addì 22 novembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(7123)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 settembre 1985, n. **681**.

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dall'Università degli studi « La Sapienza » di Roma all'Università degli studi di Catania.

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° novembre 1985, il posto di tecnico laureato già assegnato all'istituto di clinica oculistica (seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma, viene trasferito, all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre **1985**
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* **324**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici (Strasburgo 19 agosto 1985).

Il giorno 8 novembre 1985, in base all'articolo 12 della convenzione, è stato depositato a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica dell'Italia relativo alla convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici, fatta a Strasburgo il 19 agosto 1985.

In base all'articolo 13, la convenzione, già in vigore dal 1° novembre 1985 tra Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Svezia, entrerà in vigore per il nostro Paese il 1° gennaio 1986.

Si fornisce di seguito il testo ufficiale in lingua francese della convenzione.

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA VIOLENCE ET LES DÉBORDEMENTS DE SPECTATEURS LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES ET NOTAMMENT DE MATCHES DE FOOTBALL.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent;

Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la « Charte européenne du sport pour tous »;

Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des Etats européens;

Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifestations qu'elles organisent; considérant par ailleurs que ces autorités et organisations doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés;

Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

But de la Convention

1. Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

2. Le Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre.

Article 2

Coordination au plan intérieur

Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et le débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination.

Article 3

Mesures

1. Les Parties s engagent à assurer l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à:

a. s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs;

b. faciliter une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police des différentes localités concernées ou susceptibles de l'être;

c. appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infraction liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.

2. Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.

3. Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.

4. Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire en introduisant une législation appropriée contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures appropriées, à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à l'intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et notamment:

a. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre;

b. séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes;

c. assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant immédiatement le match;

d. exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues;

e. doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement;

f. interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades; restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux;

g. assurer des contrôles dans le but d'empecher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires;

h. assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.

5. Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal sportif par des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion de *fair-play* spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante participation active dans le sport.

Article 4

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées.

2. Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représentatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des dispositions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se tiendra dès que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et après le match, y compris, s'il a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention.

Article 5

Identification et traitement des contrevenants

1. Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes répréhensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi.

2. Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformément aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent:

a. de transmettre les procédures intentées contre des personnes apprehendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes;

b. de demander l'extradition de personnes soupconnées d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives;

c. de transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine.

Article 6

Mesures complémentaires

1. Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations sportives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les propriétaires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, y compris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence.

2. Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nombreuses ou agitées.

3. Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.

Article 7

Communication d'informations

Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports.

Article 8

Comité permanent

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.

3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.

4. Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.

6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.

Article 9

1. Le Comité permanent test chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:

a. revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;

b. engager des consultations avec les organisations sportives concernées;

c. adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention;

d. recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;

e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;

f. formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Article 10

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

Article 11

Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent.

2. Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Conven-

tion culturelle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention Conformément aux dispositions de l'article 14.

3. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.

4. Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement.

5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

6. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

CLAUSES FINALES

Article 12

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratication, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 13

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 12.

2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 14

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.*d* du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractans ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Coinseil de l'Europe.

Article 15

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a. toute signature conformément à l'article 12;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14;

d. toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7;

e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 10;

f. toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement;

g. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 15;

h. toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

(*Seguono le firme*)

(7070)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1985, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Milano:

portabagagli operanti nelle stazioni ferroviarie: 46ª classe iniziale di contribuzione con la corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.254.000 mensili.

(7129)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria), nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla Trasversale Jonica-Tirrenica, resisi disponibili dal 19 novembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto sospesi dal 21 dicembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la concessione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria), nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla Trasversale Jonico-Tirrenica, resisi disponibili dal 19 novembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 14 novembre 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Reggio Calabria ed impegnate nel cantiere di lavoro « Torrente S. Agata », presso l'aeroporto civile per i lavori relativi al prolungamento della pista nord-sud, sospesi a decorrere dal 4 febbraio 1985 ed entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabra), per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto sospesi dal 21 dicembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dall'8 novembre 1982, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 giugno 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121.B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta), per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Caserta per i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 265, tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta, primo lotto, della strada statale n. 265 alla strada comunale per Tuoro di Caserta sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Villa Literno (Caserta) impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi

Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 aprile 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 2 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti alle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider - C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider - C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 maggio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider - C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 aprile 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Nuova Italsider - C.S.I. di Napoli-Bagnoli, resisi disponibili dal 10 giugno 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma, primo e secondo lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dal 1° giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma, primo e secondo lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dal 1° giugno 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno) ed impegnate nella costruzione della 2ª Università di Salerno, resisi disponibili dal 27 agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli impegnati nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 15 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Salerno ed impegnati nella realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale - lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno e resisi disponibili dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione del primo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 18 marzo 1985 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino e Succivo (Caserta), operanti nei lavori relativi alla costruzione dei collettori fognari di cui al progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 28 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia strada statale n. 145, 1° lotto, secondo stralcio, resisi disponibili dall'8 luglio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno), è prolungata al 12 maggio 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata all'11 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Moscariello, con stabilimento in Angri (Salerno).
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fom, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 1° dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europrofili di Casalnuovo (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 2 aprile 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Technical, con sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), fallita il 6 febbraio 1985, è prolungata al 25 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met. - Costruzioni metalliche di Napoli, fallita il 28 giugno 1984, è prolungata al 29 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Caserta per i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 265, tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta primo lotto della strada statale n. 265 alla strada comunale di Tuoro di Caserta sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Villa Literno (Caserta) impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider - C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 10 giugno 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma, primo e secondo lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dal 1° giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dal 1° giugno 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 15 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1985 è prolungata di un ulteriore trimestre la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino e Succivo (Caserta), operanti nei lavori relativi alla costruzione dei collettori fognari di cui al progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 28 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7068)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento di avviso di vacanza di un posto di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia.

La vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia, pubblicata a pagina 8024 della *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 novembre 1985, deve intendersi annullata e priva di effetto.

(7089)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 324 mod. 25A. — Data: 17 maggio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Coccia Massimo, nato a Roma il 27 agosto 1937. — Titoli del debito pubblico: al portatore 11. — Capitale L. 310.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 mod. 25A. — Data: 26 marzo 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pollicita Paolo, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 29 novembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 100.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 mod. 25A. — Data: 26 marzo 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pollicita Paolo, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 29 novembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 275.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1382 mod. 25A. — Data: 10 dicembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.945.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6453)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione dei progetti presentati dall'Italkali e dall'ENI ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1985, n. 110. (Deliberazione 31 ottobre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, lettera *n*), della legge 9 marzo 1985, n. 110, che, nel ripartire le residue disponibilità del «Fondo investimenti e occupazione» relative all'anno 1984, assegna una somma pari a 15 miliardi di lire alla società Italkali da destinare al finanziamento dei programmi di valorizzazione delle risorse minerarie siciliane e una somma pari a 10 miliardi di lire all'ENI utilizzabile per il completamento dell'impianto di eduzione delle acque funzionale al bacino minerario dell'Iglesiente;

Visto lo stesso articolo della predetta legge che demanda al Comitato l'approvazione dei progetti relativi al conseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa anzidetta;

Visti i progetti relativi al completamento dell'impianto di eduzione delle acque nell'Iglesiente e alla valorizzazione delle risorse minerarie siciliane, trasmessi rispettivamente dall'ENI, tramite il Ministero delle partecipazioni statali, con nota del 30 luglio 1985 e dall'Italkali con nota del 19 settembre 1985;

Visto il parere favorevole alla realizzazione dei progetti anzidetti, espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 settembre 1985;

Considerato che per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse minerarie in Sicilia il progetto dell'Italkali tende alla riutilizzazione degli «scarti» della lavorazione dei minerali potassici nello stabilimento di Pasquasia (Enna) attraverso l'adozione di iniziative finalizzate al conseguimento di validi obiettivi socio-economici;

Ritenuto peraltro che nella determinazione del costo complessivo delle iniziative della società Italkali, previsto in 15 miliardi di lire sono inclusi, per un importo di 3 miliardi di lire, costi che per loro natura dovrebbero essere finanziati con mezzi interni della società;

Tenuto conto che la completa realizzazione dell'impianto di eduzione delle acque nel bacino dell'Iglesiente dovrebbe comportare, in base ai dati desumibili dal progetto aggiornato nel maggio 1985 e dalla documentazione integrativa trasmessa in data 30 ottobre 1985, un costo complessivo pari a 70 miliardi di lire, di cui risultano alla data del 31 marzo 1985 contabilizzati costi per un ammontare di 54 miliardi di lire;

Considerato che del restante costo, pari a 16 miliardi di lire, previsto per il completamento dell'impianto — da attuarsi entro il primo semestre 1986 — una quota pari a 6 miliardi di lire trova copertura in un finanziamento a medio-lungo termine deliberato ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e che la quota residua di 10 miliardi di lire è assicurata con la somma assegnata all'ENI con lo stanziamento previsto dall'art. 1, lettera *n*), della legge n. 110/85;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera *n*), della legge n. 110/85 sono approvati i seguenti progetti relativi alla valorizzazione delle risorse minerarie in Sicilia e al completamento dell'impianto di eduzione delle acque in Sardegna, con l'assegnazione dei mezzi finanziari a fianco indicati:

Società	Progetto	Localizz.	Addetti	Mezzi finanz. (miliardi)
Italkali S.p.a.	Iniziativa per l'utilizzazione degli scarti nella lavorazione dei minerali potassici	Pasquasia (Enna)	265 (*)	12
ENI	Completamento impianto di eduzione delle acque	Bacino dell'Iglesiente	1250 (*)	10

(*) Il livello occupazionale comprende i lavoratori, sia delle unità operative che dell'indotto, interessati ai progetti.

1. L'eccedenza finanziaria, pari a 3 miliardi di lire, risultante dalla differenza tra lo stanziamento previsto dall'art. 1, lettera *n*), della legge n. 110/85 ed il contributo concedibile ai fini dell'attuazione del progetto dell'Italkali sopra indicato, sarà riservato alla Italkali stessa per la realizzazione di ulteriori iniziative dirette alla valorizzazione di risorse minerarie in Sicilia, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE.

2. Il Ministro delle partecipazioni statali impartirà le necessarie disposizioni all'ENI affinché l'importo di 10 miliardi di lire sia trasferito, sotto forma di aumento di capitale sociale, alla propria caposettore minero-metallurgica Samim S.p.a.

Roma, addì 3 ottobre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(6954)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Teramo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Teramo;

Visto il decreto ministeriale in data 21 agosto 1985, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 749; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Teramo, nell'ordine appresso indicato:

1) Guido Pasquale	punti	133,217	su 174
2) Nardelli Antonio .	»	131,617	»
3) Rizzo Guido	»	131,459	»
4) Inversi Domenico .	»	127,756	»
5) Scarrocchia Geminiano	»	126,683	»
6) Gobbi Aldo	»	126,378	»
7) Galatro Vittorio	»	124,559	»
8) Di Carlo Benito	»	123,320	»
9) Matarrese Sebastiano .	»	122,017	»
10) Giraulo Giorgio	»	121,524	»
11) Faillace Peppino	»	120,576	»
12) Giordano Giovanni	»	119,399	»
13) Tantimonaco Carmine .	»	118,568	»
14) Scalzo Guido .	»	118,257	»
15) Caccavale Antonio	»	117,686	»
16) Puccella Vinicio	»	117,629	»
17) Patriarca Mario	»	117,020	»
18) Scherillo Antonio .	»	116,127	»
19) Franco Vincenzo .	»	115,560	»
20) Luchetti Loreto	»	115,433	»
21) Donato Antonino .	»	114,939	»
22) Liotti Francesco .	»	114,716	»
23) Cavallucci Romolo	»	114,580	»
24) Pelagalli Vittorio .	»	114,561	»
25) Amico Salvatore .	»	113,840	»
26) Tancredi Giuseppe	»	113,450	»
27) Lo Savio Giovanni	»	113,289	»
28) Longo Libero Benito	»	112,907	»
29) Coniglione Sebastiano	»	112,894	»
30) Santoro Pasquale .	»	112,660	»
31) Brocato Salvatore	»	111,771	»
32) Franco Nicolò	»	111,625	»
33) Esposito Elia	»	111,520	»
34) Guerra Francesco	»	111,342	»
35) Bascetta Michelangelo	»	110,540	»
36) Mangolini Giuseppe	»	110,456	»
37) Monea Luigi .	»	110,284	»
38) Nitti Nicola .	»	110,125	»
39) Ugolotti Enrico	»	109,600	»
40) Criscuoli Matteo .	»	109,483	»
41) Bigoni Riccardo .	»	108,477	»
42) Napoli Ettore	»	108,366	»
43) Orefice Antonino	»	107,402	»
44) Pedroli Alberto	»	106,641	»
45) Gullo Benedetto .	»	106,556	»
46) Nigri Mario .	»	105,944	»
47) Asfalto Domenico .	»	105,390	»
48) Branchini Brienzo	»	103,365	»
49) Nardone Luigi	punti	103,190	su 174
50) Schiesaro Gianfranco	»	101,344	»
51) Dell'Utri Salvatore	»	101,169	»
52) Maiorano Italo	»	100,304	»
53) Ardissone Carlo	»	99,864	»
54) Giugno Domenico	»	99,647	»
55) Parla Angelo Antonio	»	95,034	»
56) Belloni Mario	»	94,741	»
57) Flora Giuseppe	»	92,524	»
58) Casarano Vittorio	»	89,640	»
59) Morlacco Vincenzo	»	87,101	»
60) Piunti Romano	»	85,824	»
61) Vitale Antonio	»	78,708	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(7035)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti di medico nel ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

*La data e la sede di effettuazione delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1985, saranno rese note mediante apposito avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1986.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(6767)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di terapia medica (per le esigenze della terza cattedra di semeiotica medica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 16 settembre 1985, già fissate per i giorni 27, 28 e 30 dicembre 1985, sono rinviate ai giorni 8, 9 e 10 gennaio 1986.

(7091)

Errata-corrige al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Bologna. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 267 del 13 novembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 8219 della *Gazzetta Ufficiale*, nella parte relativa alla indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Bologna - facoltà di medicina e chirurgia, dove è scritto:

«istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della *seconda* cattedra) . . . . . posti 1»,

deve intendersi:

«istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della *prima* cattedra) . . . . . . posti 1».

(7185)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, riservati agli assistenti medici ospedalieri di questa U.S.L., a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia, a tempo pieno;

due posti di aiuto unità cure intensive coronariche (aggregato serv. cardiologia, a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di neurologia, a tempo pieno;

un posto di aiuto della divisione medicina generale 1ª, a tempo pieno;

un posto di aiuto della divisione chirurgia generale, a tempo pieno;

un posto di aiuto della divisione di urologia, a tempo pieno;

due posti di aiuto del servizio pronto soccorso-accettazione, a tempo pieno;

un posto di aiuto del servizio anestesia e rianimazione, a tempo pieno;

un posto di aiuto della divisione ostetricia-ginecologia, a tempo pieno;

un posto di aiuto della divisione di pediatria, a tempo pieno;

un posto di aiuto della divisione di dermosifilopatia, a tempo definito;

un posto di veterinario coadiutore (settore veterinario);

un posto di collaboratore amministrativo (economo) (settore economico-finanziario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

(7113)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario ospedaliero, a tempo pieno, del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso (disciplina di chirurgia generale);

un posto di dirigente sanitario, a tempo pieno, disciplina di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente medico, a tempo pieno, disciplina di neuropsichiatria infantile - area funzionale di medicina;

due posti di coadiutore sanitario, a tempo pieno, da assegnare ai distretti sanitari di base;

due posti di assistente medico, a tempo pieno, disciplina di pediatria - area funzionale di medicina;

tre posti di assistente medico, a tempo pieno, disciplina di psichiatria - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico, a tempo pieno, disciplina di odontoiatria e stomatologia - area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico, a tempo pieno, disciplina di ostetricia-ginecologia - area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico, a tempo pieno, disciplina di otorinolaringoiatria, area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico, a tempo pieno, disciplina di medicina generale, area funzionale di medicina;

sette posti di operatore professionale di 1ª categoria coordinatore (assistente sanitario);

cinque posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (ostetrica);

un posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (vigilatrice d'infanzia);

un posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (tecnico di radiologia medica);

un posto di statistico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

(7095)

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia);

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia (area funzionale di medicina);

cinque posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di emodialisi (area funzionale di medicina);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria (area funzionale di medicina);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia (area funzionale di medicina);

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (area funzionale di medicina);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia (area funzionale di medicina);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica (area funzionale di chirurgia);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia (area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria (area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria (area funzionale di medicina);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia (area funzionale di chirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

(7094)

Concorso ad un posto di assistente tecnico programmatore CED presso l'unità sanitaria locale n. 28

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, ad un posto di assistente tecnico programmatore CED.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

(7093)

Concorso ad un posto di vigile sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 34

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, ad un posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (vigile sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Arzignano (Vicenza).

(7078)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di primario ospedaliero di pediatria;
un posto di primario ospedaliero di urologia;
quattro posti di direttore amministrativo;
tre posti di vice direttore amministrativo;
due posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - sezione concorsi e assunzioni, dell'U.S.L. in Venezia-Mestre.

(7109)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;
un posto di collaboratore coordinatore - area economico finanziaria;
un posto di direttore amministrativo capo servizio economato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

(7112)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

Ruolo sanitario:

profilo professionale: medici:

un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base;

profilo professionale: operatore professionale 1ª categoria:

due posti di operatore professionale coordinatore - caposala;
tre posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
due posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del l'U.S.L. in Vignola (Modena).

(7110)

REGIONE UMBRIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, riservati agli assistenti della rispettiva disciplina, appartenenti al ruolo della regione dell'Umbria, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di oncologia (disciplina di oncologia);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione lungodegenti (disciplina di medicina generale);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di ortopedia e traumatologia (disciplina di ortopedia e traumatologia);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di neurofisiopatologia, medicina fisica e riabilitativa (disciplina di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi);
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di pronto soccorso, accettazione e astanteria (disciplina di chirurgia generale);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di radiologia (disciplina di radiologia diagnostica);
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (disciplina di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di odontostomatologia (disciplina di odontoiatria e stomatologia);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di clinica chirurgica (disciplina di chirurgia generale);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero neuroradiologo del servizio di radiologia (disciplina di neuroradiologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e gestione dei servizi tecnologici in Terni.

(7111)

REGIONE PIEMONTE

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 57

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 57, a:

Profilo professionale dei medici:

un posto di coadiutore sanitario assistenza sanitaria di base;
un posto di coadiutore sanitario medicina legale;
un posto di assistente psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., servizio amministrazione personale, patrimoniale e legale, in Omegna (Novara).

(7108)

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario presso l'unità sanitaria locale n. 72.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolegrsi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(7114)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero nella disciplina di radiologia con rapporto di lavoro a «tempo pieno»;

un posto di veterinario collaboratore (area funzionale sanità animale);

due posti di assistente sanitario (operatore professionale collaboratore del personale infermieristico);

due posti di tecnico di laboratorio analisi (operatore professionale collaboratore del personale tecnico sanitario);

cinque posti di vigile sanitario (operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza ed ispezione);

un posto di capo sala (operatore professionale coordinatore del personale infermieristico);

diciannove posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore del personale infermieristico);

un posto di terapista della riabilitazione (operatore professionale collaboratore del personale con funzioni di riabilitazione);

un posto di assistente sociale collaboratore;

due posti di operatore CED (operatori tecnici);

due posti di operatore di cucina (operatori tecnici);

tre posti di operatore di guardaroba e lavanderia (operatori tecnici);

dodici posti di agente tecnico (agenti tecnici);

due posti di collaboratore amministrativo (personale amministrativo laureato);

quattro posti di assistente amministrativo;

cinque posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'unità sanitaria locale in Tolentino (Macerata).

(7115)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 69

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 69, a:

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo - settore economico-finanziario;

un posto di direttore amministrativo - settore amministrazione del personale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Parabiago (Milano).

(7092)

REGIONE LAZIO

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione del concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale RM/21 di Civitavecchia. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 260 del 5 novembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, dove è scritto: «due posti di assistente *di ostetricia e ginecologia*», leggasi: «due posti di assistente *medico in formazione area funzionale*: *chirurgia; disciplina*: *ostetricia e ginecologia*».

(7138)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 278 del 26 novembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

E.A. Teatro La Fenice di Venezia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di direttore di produzione.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221